

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvato con delibera di C.C. n. 90 del 29/09/2003

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, relative alla violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali nonché la disciplina della procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 2
(Applicazione delle sanzioni pecuniarie dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00)

1. Per le violazioni dei regolamenti comunali e le ordinanze del comune si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 bis D.Lgs. n. 267/00, consistenti nel pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00.

2. Il pagamento in misura ridotta per tutte le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 689/81, è determinato in € 50,00.

3. In sede d'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/81 (ordinanza-ingiunzione) l'autorità amministrativa (dirigente comunale competente), ove non dia luogo all'archiviazione, determinerà la sanzione pecuniaria entro la cornice edittale prevista dalla tabella di cui all'allegato "A" facente parte integrante del presente regolamento, con i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81. Per quanto non previsto nell'allegato "A" in via residuale si determina la sanzione pecuniaria entro la cornice edittale da € 100,00 a € 500,00.

4. Il sindaco con apposito provvedimento potrà modificare e aggiornare le sanzioni edittali di cui all'allegato "A".

Articolo 3
(Applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981)

1. Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge n. 689/81.

2. Relativamente alla sanzione accessoria del sequestro, lo stesso, dovrà obbligatoriamente essere adottato dagli organi addetti al controllo ed, in generale, dalla polizia giudiziaria per le violazioni individuate nell'allegato "B" facente parte integrante del presente regolamento.

3. Il sindaco con apposito provvedimento potrà modificare e aggiornare le previsioni di cui all'allegato "B".

4. Le sanzioni accessorie reali non potranno aver luogo in caso di morte del destinatario, nel caso in cui sia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione principale o maturi la prescrizione o venga comunque ad estinguersi l'obbligazione di pagare la sanzione principale, fatta esclusione per la confisca necessaria di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge predetta.

Articolo 4
(Competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge n. 689/81)

1. La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge n. 689/81 per le violazioni amministrative di spettanza del comune, è individuata in capo ai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi individuati dal Sindaco.

Articolo 5

(Termini per l'emissione delle ordinanze ex Legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. I provvedimenti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in via generale, devono essere emessi entro il termine di diciotto mesi dalla data di ricevimento del rapporto inoltrato dall'ufficio a cui appartiene l' agente che ha accertato la violazione.

2. In ogni caso, i provvedimenti di cui al comma 1 devono comunque essere adottati entro due anni dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento.

3. Qualora alcuno degli interessati faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro trecento sessanta giorni dalla data di spedizione o deposito degli stessi scritti difensivi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, venga richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro centottanta giorni dalla data di spedizione o deposito della richiesta di audizione.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di centoottanta giorni dalla data dell' avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell' ultima audizione avvenuta.

6. Qualora si renda necessario, per esigenze istruttorie, acquisire ulteriori documenti, o richiedere un parere, da parte di altri settori del Comune o altri Enti, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento dei pareri o dall' acquisizione dei documenti; nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non pervenga un formale riscontro dai soggetti interpellati, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati entro il termine di centoottanta giorni dalla data di inoltro delle richieste stesse.

Articolo 6

(Ordinanze del Sindaco - Dirigente)

1. Per la cura degli interessi generali della comunità locale nelle materie di Polizia Urbana, Polizia Rurale, d'Igiene e Sanità e per l'attuazione dei regolamenti comunali di cui al precedente articolo 1, rispettivamente il Sindaco e il Dirigente (Responsabile del servizio) hanno facoltà di emanare ordinanze. Dette ordinanze, a contenuto normativo dovranno rendersi note a mezzo di affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed ininterrotti, decorrenti dalla data della loro adozione fatto salvo quelle ricettizie.

Articolo 7

(Sanzioni amministrative speciali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 54 del Regolamento comunale di Polizia Urbana costituisce, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 447/95, norme d'adeguamento ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente e quelle si applicano le sanzioni pecuniarie previste al comma 3 dell'articolo 10 della legge appena citata.

3. Per le disposizioni di cui agli articoli 56 del Regolamento comunale di Polizia Urbana introdotti ai sensi dell'art. 28 del Dlgs. 31.03.1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si applicano le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 29 del Dlgs. 31.03.1998 n. 114

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Contestualmente è abrogato il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 80 del 3 agosto 2001 e tutte le altre norme comunali in contrasto con il presente regolamento.